



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 giugno 2023
(OR. en)

11313/23
ADD 1

DENLEG 36
SAN 443
FOOD 55
DELECT 89

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 3854 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l'inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell'elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 3854 final ANNEX.

All.: C(2023) 3854 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.6.2023
C(2023) 3854 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l'inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell'elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell'Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato" - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio¹. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l'ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da "ex", tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da "ex". Ad esempio, per quanto riguarda "ex 2001 90 65", non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontaliere per i prodotti riportati nella colonna (2).

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l'esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Codici NC	Spiegazioni
(1)	(2)
1704, ex 1806	Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolato e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40	Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3,

¹ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

	paragrafo 1, lettera a).
ex 1904 10, ex 1904 20, ex 1904 90	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad es. cereali da prima colazione, muesli, granola). Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90	Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 1604	Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2005 20 20	Chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2103	Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2104	Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2106	Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati

	di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2208 70	Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

"